

STATUTO

PICOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA BRESSA 8

Numero REA: TV - 285859

Codice fiscale: 03631640269

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
Rep. N. 67563
Acc. N. 21756

STATUTO

PICOS – Società Cooperativa Sociale

TITOLO I – Denominazione, sede e durata

Art.1) Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa "PICOS Società Cooperativa Sociale" o in forma abbreviata "PICOS s.c.s.", allo scopo di promuovere il lavoro, i servizi alla persona e al territorio, la solidarietà, la mutualità, il volontariato e l'impegno civile.

La Società ha sede nel Comune di Treviso (TV). Con delibera dell'organo amministrativo la sede può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del comune come prima indicato.

L'Organo amministrativo della società potrà deliberare l'istituzione di succursali, agenzie e rappresentanze ovunque, anche all' Estero.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Inoltre, la Cooperativa, ai sensi dell'articolo 10 - comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 - è considerata "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II – Scopo mutualistico e oggetto sociale

Art.3) Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed opera per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire, ispirandosi ai contenuti del movimento cooperativo nazionale e internazionale, è quello dell'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e culturali, ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera a), nonché delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che, in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. Le due attività, se presenti, dovranno essere gestite in modo separato.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci lavoratori continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali e culturali tramite l'esercizio in forma associata e democratica dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro regolato dalla L.142 del 2001 e successive modifiche.

La Cooperativa, per il raggiungimento dei propri scopi, può operare anche con terzi. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

In ragione della sua qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all' interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve ai soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art.4) Oggetto Sociale

La Cooperativa – con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci – ha per oggetto la predisposizione e l'avviamento di attività tendenti a favorire il processo di deistituzionalizzazione, assicurando al diversamente abile, all' emarginato, all' anziano, al malato di mente e alle persone con disagio, privi anche temporaneamente d'idonea sistemazione familiare, la soluzione dei loro problemi esistenziali, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e culturali e più in particolare:

- l'attivazione di uno sportello informativo in cui si forniranno informazioni su tematiche quali: lavoro, scuola, famiglia, volontariato, legislazione, sanità, etc.;
- lo svolgimento di attività e di ricerca in campo socio-economico, politico ed istituzionale, in ambito nazionale ed europeo, con la realizzazione di studi ed indagini nonché la rilevazione e l'organizzazione di statistiche e rilevazioni dirette;
- la progettazione, la realizzazione ed il coordinamento di servizi di formazione per persone svantaggiate e relative famiglie e per enti no-profit;
- l'organizzazione di seminari e convegni nonché la promozione di attività editoriali nell'ambito politico, sociale ed economico;
- il servizio di sportello di tutela legale che fornisce informazioni, supporto legale, gestisce concretamente pratiche legali, sviluppo di collegamenti con le istituzioni interessate al servizio di tutela degli incapaci;
- la consulenza e formazione per gruppo di auto-mutuo-aiuto, atti a promuovere un reciproco sostegno in situazioni concrete e di supporto, anche psicologico, nei percorsi di emancipazione;
- il servizio di mediazione familiare, ovvero uno spazio di consulenza che, nell'ottica di una riorganizzazione delle relazioni di coppia, permetta l'evolversi di un processo di riappropriazione delle responsabilità genitoriali;
- lo svolgimento di attività di ricerca in campo socio-economico, politico ed istituzionale, in ambito nazionale ed europeo, con la realizzazione di studi ed indagini nonché la rilevazione ed organizzazione di statistiche e rilevazioni dirette;

- la progettazione, realizzazione e coordinamento di servizi di formazione per persone svantaggiate e relative famiglie e per enti no-profit;
- la collaborazione con aziende del settore Internet Technology per la realizzazione di un progetto web in attuazione a quanto previsto dalla normativa;
- la progettazione, gestione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare;
- la promozione e organizzazione nell'ambito sociosanitario e scolastico di interventi psicoeducativi con connotazione formativa, informativa, preventiva, di abilitazione e riabilitazione, riqualificazione ed aggiornamento sensibili alla promozione dell'individuo e degli operatori, nella valorizzazione delle potenzialità di crescita;
- la consulenza psicologica;
- l'assistenza infermieristica e/o medica presso Enti Pubblici e Privati;
- le attività e servizi domiciliari e di assistenza sociale, infermieristica o sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, che in caso di degenza presso gli ospedali od altre strutture di accoglienza garantendone la cura, la sorveglianza e quant'altro;
- la progettazione e gestione dei servizi sanitari quali:
 - a) Gestione diretta o tramite cooperative socie di ospedali di comunità, hospice HRSA;
 - b) Gestione diretta o tramite cooperative socie di reparti di qualsiasi specialità medica (a solo titolo di esempio: lunga degenza, riabilitazione);
 - c) Gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio;
 - d) servizi di Assistenza Primaria Territoriale sia a livello ambulatoriale, territoriale che a domicilio e in strutture sanitarie quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lunga degenza e di assistenza post operatoria;
- la progettazione, gestione ed erogazione di servizi socio-ricreativi ed educativi tra i quali centri giovani, informa giovani, ludoteche, musei e biblioteche, centri estivi per ragazzi, anziani, portatori di handicap ed immigrati; gestione di case per ferie;
- la progettazione e gestione servizi di asilo nido, nido famiglia, nido aziendale, assistenza e baby sitting ai bambini, servizi di assistenza postscolastici in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, condividendo la responsabilità pedagogica ed educativa dei genitori;
- la progettazione e gestione di servizi vari di assistenza, sorveglianza e accompagnamento a favore di minori, portatori di handicap, anziani e persone con patologia psichiatrica e/o dipendenze, in forma domiciliare, residenziale, ospedaliera o anche presso i soggiorni temporanei e/o climatici;
- la promozione di attività di educazione e sensibilizzazione e consulenza psicoeducativa;

[Handwritten signatures and initials]

- la promozione ed istituzione di centri di ricerca e di studio, inerenti o complementari agli obiettivi della cooperativa;
- l'attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui la cooperativa opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- promuovere l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali;
- collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo;
- potrà altresì svolgere ogni altra attività sociale, assistenziale, educativa, socio-sanitaria e sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale di cui all'art. 3 del presente statuto.

Il tutto escludendo comunque, tassativamente, dall'oggetto sociale tutte quelle attività per le quali sia richiesta l'iscrizione in albi professionali.

Le attività suddette possono essere realizzate anche attraverso convenzioni con la Regione Veneto, Enti Pubblici, Enti Pubblici economici, Enti privati nazionali ed internazionali.

La cooperativa per il raggiungimento dello scopi sociali svolgerà in via esclusiva o prevalente le attività di impresa di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), k), l), n), t), u), v), w), dell'art. 2 del d.lgs. 112/2017 in quanto compatibili con gli scopi mutualistici e societari di cui alla natura di società cooperativa sociale.

La Cooperativa può compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa, con deliberazione dell'organo amministrativo, può assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa inoltre, con deliberazione dell'organo amministrativo, può assumere interessenze e partecipazioni in imprese pubbliche e private, anche con la qualifica di impresa sociale, che svolgano attività economiche connesse ai fini statuari e potrà consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi statuari sopra elencati.

Per la realizzazione degli scopi sociali la Cooperativa potrà svolgere tali attività in forma diretta e/o in appalto, convenzione o affidamento diretto con enti pubblici o privati in genere, nell'ambito territoriale nazionale, nel resto dell'Unione Europea e nel mondo.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri e i limiti fissati dalla normativa vigente e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. Il rimborso del finanziamento dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui all' art. 2467 c.c..

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti..

Titolo III – Soci cooperatori

Art.5) I soci cooperatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo previsto dalla legge.

Sono denominati "soci cooperatori ordinari" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa e coloro i quali si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti o in concorrenza con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Inoltre possono essere ammessi come Soci anche persone dalle competenze tecniche ed amministrative, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie di cui al paragrafo successivo.

Possono essere soci cooperatori ordinari le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori** – che con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabiliscono un ulteriore rapporto di socio lavoratore di tipo subordinato, autonomo ovvero nelle altre tipologie previste dall'ordinamento e dall'apposito regolamento e prestano la loro attività lavorativa; essi mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142. Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017.
- **Soci fruitori** - che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa previsti per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 3 del presente statuto e cioè servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e culturali ai sensi dell'art.1, lett. a) della Legge 381/91;
- **Soci volontari** – che prestino la loro attività gratuitamente e spontaneamente e secondo quanto previsto dall'art.7 del presente statuto
- **Soci svantaggiati** o con disabilità - così come definiti ai sensi dell'art.112 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche;

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci, inoltre, le persone giuridiche, le persone fisiche e gli Enti i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro i quali hanno interessi, ritenuti dall'Organo amministrativo, contrastanti e/o concorrenti con quelli della Cooperativa.

E' fatto di divieto ai soci persone fisiche, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che, perseguono analoghi scopi sociali e che esplicano attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa.

Art.6) I soci operatori speciali

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie della Cooperativa.

La delibera d'ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- 3) l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore a quello dei soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.2476 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,

oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- nel caso di interesse all' inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa d'esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria può presentare, tre mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.7) I Soci cooperatori volontari

Ai sensi dell'art. 2 legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci cooperatori volontari coloro che intendono prestare spontaneamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa, per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima, totalmente a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al presente statuto, fermo restando che l'obbligo di prestare la propria attività sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni effettivamente assunti verso la medesima.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in ogni momento, previa comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, con un termine di preavviso di almeno tre mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla medesima in base a quanto previsto dal presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Art.8) I Soci Onorari

I soci cooperatori il cui rapporto associativo sia cessato per essere stati ammessi ai trattamenti pensionistici comunque denominati da parte degli enti previdenziali ai sensi delle norme vigenti anche per condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'Organo Amministrativo. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Organo Amministrativo, anche altri soggetti aventi titoli ritenuti dall'Organo amministrativo di merito nei confronti della Cooperativa. I soci onorari non sono titolari di quote sociali, hanno diritto a partecipare alle assemblee senza diritto di intervento e voto. L'Organo Amministrativo potrà adottare un Regolamento interno relativo alla disciplina dei soci onorari. Le azioni dei soci onorari, e i loro conferimenti si intendono dati a fondo perduto e non attribuiscono diritti né sugli utili né alla eleggibilità alle cariche amministrative.

Titolo IV – Titoli di debito

Art.9) Titoli di debito

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, ossia strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo V – Vicende attinenti il rapporto sociale e mutualistico

Art.10) Procedura d'ammissione

La domanda d'ammissione a socio deve essere presentata per iscritto all'organo amministrativo e dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, i motivi della richiesta e se socio lavoratore, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la categoria di soci per la quale viene formulata la domanda;
- d) la dichiarazione, se soggetto extracomunitario, di essere in regola con le disposizioni vigenti in tema di immigrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti adottati dalla Cooperativa e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e), f) relativi alle persone fisiche la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale competente che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti per l'ammissione.

L'Organo amministrativo, accertato l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale – determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'Assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione nuovi soci.

Art.11) Conferimento del socio

I conferimenti dei soci cooperatori devono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da quote del valore nominale compreso entro i limiti fissati dalla legge.

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere una quota minima di euro 25,00.

La quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti al versamento, con le modalità e nei termini fissati all'Organo amministrativo:

- a) del capitale sottoscritto;
- b) della eventuale tassa di ammissione, nella misura che sarà stabilita annualmente dall'Organo amministrativo;
- c) del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci.

Art. 12) Obblighi e diritti dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento di quanto previsto dal precedente articolo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e lavorative in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci hanno diritto:

- a) di utilizzare direttamente le attività ed i servizi della Cooperativa;
- b) di partecipare con voto alle Assemblee e di essere eletti alle

cariche sociali in base alle disposizioni di legge statutarie;

- c) di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente statuto o dai regolamenti alla vita della Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.13) Recesso del socio

Oltre nei casi previsti dalla legge il socio può recedere quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) sia cessato per qualsiasi motivo il suo rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società, o con altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda (ferme restando, per i soci lavoratori, le norme relative ai rapporti di lavoro), trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art.1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Art.14) Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, fatta salva facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.
- d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal regolamento interno, adottato ai sensi dell' art. 6 della legge 142/2001, ovvero dalla legge o dal contratto di lavoro e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) il cui ulteriore rapporto di lavoro sia stato risolto dalla Cooperativa

- o cessi per qualsiasi motivo;
- f) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
 - g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo a due assemblee consecutive;
 - h) in assenza di un giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
 - i) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale.

La delibera d'esclusione deve essere comunicata al socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. Contro la deliberazione d'esclusione, il socio può proporre opposizione attivandosi secondo le procedure arbitrali di cui al presente statuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo scioglimento del rapporto sociale, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, determina anche la soluzione degli ulteriori rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante decorsi 60 giorni dalla data della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.15) Decesso del socio

In caso di decesso del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale sociale interamente liberato dal de cuius, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Codice Civile.

Art. 16) Liquidazione della partecipazione

Il socio receduto o escluso e gli eredi legatari del socio defunto hanno diritto, previa formale richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini di cui al successivo articolo, soltanto al rimborso del valore nominale del capitale sociale interamente liberato, eventualmente rivalutato a norma di statuto e ridotto delle eventuali perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

E' escluso il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato, valore che rimane accantonato in apposita riserva di capitale.

Il pagamento deve essere fatto nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dello stesso esercizio nel quale avviene lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ritorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un

termine massimo di cinque anni.

Art. 17) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso del capitale, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso del capitale sociale in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore del capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

In ogni modo, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante dal risarcimento danni e altri crediti vantati nei confronti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa secondo la modalità previste dalla legge.

Titolo VI – Patrimonio e bilancio d'esercizio

Art. 18) Elementi costitutivi del patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili d'esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dagli eventuali strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al presente statuto;
- f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.19) Vincoli sulle quote e loro alienazione

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

La quota si considera vincolata a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta

dal socio.

Art.20) L'esercizio sociale ed il bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio, da compilarsi secondo le modalità previste dalla legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora sia redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni e sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 dalla legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuali dividendi in favore dei soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al presente statuto;
- f) il restante a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i sottoscrittori di strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge con particolare riguardo a quelli previsti per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della normativa riguardante l'impresa sociale (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

Art.21) Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del capitale detenuto da ciascun socio;
- ogni altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'Assemblea.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, di uno dei seguenti criteri singolarmente preso:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;



- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività e flessibilità intesa come disponibilità.

In alternativa il regolamento può prevedere l'utilizzo combinato di più di uno dei criteri sopra elencati.

Titolo VII – Organi sociali e loro funzionamento **RIUNIONE DEI SOCI**

Art.22) Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto ai voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ritorno e la distribuzione degli utili;
- laddove obbligatorio per legge, ovvero su scelta facoltativa degli organi sociali, l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale incaricato della revisione legale dei conti;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'approvazione di regolamenti interni;
- la nomina dei liquidatori e la decisione per la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- la decisione in merito alla domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Art.23) Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, un indirizzo di posta elettronica e revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o con consegna a mano).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci se nominati, sono presenti o informati o nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In questo caso se gli Amministratori o i Sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 24) Presidenza

La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete in alternativa:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci presenti, il Presidente, fra i presenti. Il Presidente nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta di soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni di soci.

Art.25) Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentanti, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci aventi diritto al voto.

Art.26) Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.



E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'Assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto: nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'Organo amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione e a loro astensione dal voto.

Art. 27) Diritto al voto e deleghe

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per i soci speciali si applica quando previsto nel relativo articolo del presente Statuto.

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art.28) Amministrazione

La società deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti dell'organo amministrativo:

- possono essere anche non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori;
- non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c.;
- durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi;
- sono rieleggibili;
- sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all' art.2390 c.c.
- documentano nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea di soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea dei soci potrà determinare l'ammontare del compenso spettante a ciascuno di essi; in difetto gli amministratori svolgeranno la loro carica a titolo gratuito.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondenza polizza assicurativa.

Art. 29) Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai

soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 30) Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, raccomandata a mano), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma o per posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Art. 31) Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da un numero pari, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Art. 32) Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dello scopo e dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci.

Art. 33) Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Le cariche di presidente (o vice) e di amministrazione delegato sono cumulabili.

Art. 34) Rappresentanza

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente, previa delibera del consiglio stesso.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 35) Organo di controllo

Ove previsto ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'Assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. L'ammontare del compenso è annuale ed è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 36) Revisione legale dei conti

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, laddove previsto dalla legge o su delibera dell'assemblea, la società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il revisore svolgerà l'attività di revisione legale secondo le modalità previste dalla legge.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico (se previsto dalla normativa vigente), ove questi siano nominati obbligatoriamente, e sarà quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII – Controversie

Art. 37) Clausola di conciliazione

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o della esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la sua sede legale.

La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Titolo IX – Scioglimento e liquidazione

Art. 38) Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, scegliendoli preferibilmente tra soci.

Art. 39) Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sottoscrittori di strumenti finanziari, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato ai sensi di statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all' art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Titolo X – Disposizioni generali

Art. 40) Regolamenti

Il Consiglio di amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Art. 41) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e sulle cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità limitata e delle imprese sociali di cui al D.lgs. 112/2017.